



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.C. Servizio Veterinario Area A / GL  
S.S. Sanità Animale / IV  
Sede: Piazza Gino Viano 1 - 10082 Cuorgnè  
Telefono: 0124654121  
Fax: 0124654165  
Email: [veta.cuorgne@aslto4.piemonte.it](mailto:veta.cuorgne@aslto4.piemonte.it)  
PEC: [direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it](mailto:direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it)

Data: **15 / 06 / 2023**

Protocollo n° **0062637**

Class.: **6.7**

**Agli UFFICI SUAP**  
**Ai Sig.ri SINDACI**  
**dei COMUNI ASL TO4**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: NUOVA NORMATIVA ANAGRAFI ANIMALI**

Oggi, 15 Giugno 2023, entra in vigore il “**Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I & R)**”, approvato con il Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113, del 16 Maggio 2023.

La nuova Normativa prevede importanti novità, che riguardano anche gli **Uffici SUAP** e le **AUTORITA' COMUNALI**.

Di seguito è stata predisposta una “sintesi” del nuovo Manuale Operativo, dal quale sono state estrapolate le parti che vedono coinvolti a vario titolo gli Enti in indirizzo. Tra parentesi, sono riportate le note dello scrivente,

Sono state altresì normate le nuove modalità autorizzative per l'esercizio del **PASCOLO VAGANTE**.

## **NUOVE DEFINIZIONI**

**OPERATORE:** è il Detentore degli animali;

**STABILIMENTO:** sono i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, e gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

**ATTIVITA':** è l'Allevamento, ovvero l'insieme degli animali del medesimo gruppo specie, con lo stesso proprietario, presenti nello stesso stabilimento.

## **SINTESI DEL NUOVO MANUALE OPERATIVO**

**“L’operatore, prima di iniziare un’attività, richiede la registrazione prevista all’art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento”**

**“Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi comprese le ASL competenti per territorio”**

**“I referenti di COMUNI, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane, accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate, con applicazione di provvedimenti in caso di mancato rispetto delle stesse, informandone le ASLcompetenti”**

(NOTA: al momento attuale, la BDN non ha ancora predisposto le modalità di accesso per i referenti dei Comuni)

**“Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell’attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione; sono fatti salvi i casi in cui la ASL, o la regione competente, lo ritenga necessario”**

(NOTA. L' ASL TO4 lo ritiene necessario, per motivi di salute e benessere animale)

**“La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali”**

**“L’operatore comunica tramite SUAP le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni”**

**“Le comunicazioni dovute sono:**

**A. Cambio dell’operatore: con la comunicazione del nuovo operatore, anche in caso di società che cambia denominazione pur conservando il medesimo codice fiscale; l’operatore “cedente” è assolto dall’obbligo di comunicazione di cessata attività**

**B. Cessazione, sospensione temporanea dell’attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; la sospensione temporanea dell’attività ha durata massima di 24 mesi. Oltre tale termine, se l’operatore non ha richiesto la riattivazione, l’attività sarà automaticamente chiusa in BDN**

**C. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale, variazione dell’orientamento produttivo e della modalità di allevamento. Per le attività registrate, ove previsto dalla normativa vigente di sanità e di benessere, l'ASL valuta la richiesta di modifica e rilascia o meno il nulla osta/autorizzazione**

**L’operatore presenta al SUAP la richiesta di AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INIZIALE”**

**“Non sono considerate modifiche dell’attività da comunicare tramite SUAP, se non comportano l’aggiornamento di altre autorizzazioni:**

- a) la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche, se il codice fiscale delle stesse non cambia**
- b) la variazione del proprietario degli animali”**

**“L’operatore deve comunicare al SUAP, le seguenti tipologie di informazioni, ai fini delle verifiche e, se del caso, delle validazioni ASL:**

- a) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo/sede legale dell'operatore e del proprietario degli animali, se diverso dall'operatore; nome e cognome, codice fiscale e indirizzo del rappresentante legale delle società registrate come operatori o proprietari degli animali; la partita IVA, quando prevista
- b) l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) dello stabilimento
- c) la denominazione dell'attività con le informazioni di contatto, ossia indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, telefono e, se disponibile, sito web dell'attività
- d) le specie e le categorie di animali detenute nello stabilimento, individuate tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica disponibile in BDN
- e) la data di inizio dell'attività
- f) dati catastali (sezione, foglio, particella, subalterno) del terreno in cui è presente lo stabilimento, ivi compresa una planimetria dello stabilimento;
- g) la superficie destinata agli animali espressa in metri quadrati
- h) la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente; nell'attività. l'acquacoltura tale valore corrisponde al numero approssimativo in tonnellate degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento distinguendo 3 classi:
- piccola (inferiore a 50 tonnellate)
  - media (tra 51 e 200 tonnellate)
  - grande (superiore a 200)
- i) la tipologia di attività
- l) il carattere permanente oppure stagionale, ossia massimo 4 mesi/anno, o solo durante eventi specifici della detenzione nello stabilimento di animali
- m) il veterinario responsabile dello stabilimento, quando previsto (NOTA: Veterinario Libero Professionista aziendale)
- n) l'eventuale iscrizione a libri genealogici o iscrizione a programmi genetici degli animali detenuti
- o) l'orientamento prevalente dell'allevamento
- p) la modalità prevalente di allevamento
- q) la data dell'eventuale cessazione o di sospensione temporanea dell'attività"

**“Col termine di allevamento si intendono anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti”**

**“NON DEVONO ESSERE COMUNICATE AL SUAP, ma solo alla ASL territorialmente competente per lo stabilimento, le informazioni relative agli allevamenti FAMILIARI e AMATORIALI.**

**Detti allevamenti sono così definiti:**

- a) BOVINI della sola specie *bos taurus*, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione**
- b) EQUINI, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione**
- c) OVINI e CAPRINI, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie**
- d) SUINI, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri**
- e) POLLAME, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei RATITI (struzzi), per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi**
- f) CONIGLI, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido (fattrici in riproduzione), e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni**
- g) API, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L'orientamento produttivo “familiare” riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari”**

**“Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie”**

## **PASCOLO VAGANTE**

**“PASCOLO VAGANTE: modalità di allevamento di bovini, di ovini e di caprini esercitata in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni”**

**“L’operatore dell’allevamento con modalità “PASCOLO VAGANTE”, prima della movimentazione degli animali, per poter generare il documento di accompagnamento informatizzato:**

☐ **acquisisce nulla-osta da parte delle AUTORITA’ dei COMUNI interessati al pascolamento e dei Servizi veterinari delle regioni e province competenti, con le modalità in uso presso ciascuna Amministrazione**

☐ **inserisce in BDN, dal 1° al 31 Gennaio di ogni anno, il percorso di pascolo annuale, con le seguenti informazioni:**

**a) numero di registrazione unico dello stabilimento di partenza che deve**

**avere necessariamente modalità “pascolo vagante”, con relative informazioni anagrafiche dell’operatore**

**b) elenco dei comuni interessati al pascolamento e relativi periodi**

**c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail del/dei conduttore/i responsabile/i degli animali durante il percorso se diverso dall’operatore**

**d) dichiarazione di completa disponibilità ai controlli che saranno effettuati dalle Autorità competenti**

**e) dichiarazione di garanzia sulla corretta contenzione degli animali, anche fuori delle strutture dello stabilimento**

**f) dichiarazione di impegno a registrare in BDN direttamente o, su sua richiesta, tramite la ASL competente, eventuali variazioni, per qualsiasi motivo, dell’itinerario (luoghi o periodo) almeno 3 giorni prima dello spostamento. In tali casi l’operatore deve generare un nuovo documento di accompagnamento informatizzato che riporta la variazione e sostituisce quello precedente**

**Ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia, le AUTORITA’ COMUNALI e i Servizi veterinari competenti accedono a BDN per visualizzare le informazioni sul previsto percorso di pascolo.**

**Nel caso in cui il pascolamento sul territorio di competenza non è approvato dalle AUTORITA' COMUNALI o, in caso di movimentazioni extraregionali, dalle regioni e province autonome, il diniego deve essere registrato in BDN entro fine Febbraio di ciascun anno e comunque prima della generazione del documento di accompagnamento dalla Autorità interessata, anche per il tramite delle ASL. I territori per cui è registrato il diniego, sono automaticamente eliminati dall'elenco dei comuni interessati al pascolamento inserito dall'operatore in BDN e non compariranno nel documento di accompagnamento informatizzato**

**“Le AUTORITA' COMUNALI, sentite le ASL, possono regolamentare il pascolamento sul territorio comunale con specifici regolamenti. In tal caso, le AUTORITA' COMUNALI sono direttamente responsabili della verifica e dell'applicazione delle misure da loro stabilite”**

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si porgono distinti saluti.

Il Direttore S.C. Servizio Veterinario Area A ASL TO4  
Dr. Giovanni Locanetto